

STATUTO  
della  
**Associazione Italiana per l'Enneagramma – APS**

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

E' costituita, ai sensi dell'art. 36 e sg. cod. civ., l'Associazione denominata “**Associazione Italiana per l'Enneagramma – APS**” con acronimo “**A.I.E.**” di seguito detta “Associazione”, la quale si richiama e si uniforma alle disposizioni della Legge 6 giugno 2016 n.106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche.

L'Associazione ha sede in Roma, attualmente in via Francesco Saverio Nitti n° 15. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

Con deliberazione del Consiglio nazionale possono essere istituite sedi secondarie, regionali o territoriali, in Italia e all'estero, sulla base di apposito regolamento approvato con delibera di assemblea ordinaria, che ne determini compiti e funzioni, definisca modalità di nomina del referente e specifichi le responsabilità a questo attribuite.

L'Associazione si configura quale associazione di promozione sociale, Ente del Terzo Settore, senza scopo di lucro neppure indiretto ed ispira il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché all'elettività e alla gratuità delle cariche associative.

L'Associazione, già costituita in data 16 dicembre 1998, è retta dalle norme del presente statuto e ha durata illimitata. Il presente Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti alla Associazione.

Art. 2

L'Associazione si propone di svolgere attività di utilità generale e di promozione sociale, nei confronti degli associati, di loro familiari e di terzi, nei settori della cultura e dello sviluppo umano, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli individui. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati.

L'Associazione Italiana per l'Enneagramma ha lo scopo di promuovere la conoscenza dell'Enneagramma quale importante mezzo di comprensione e trasformazione umana, quale sistema di integrazione psicologica e spirituale a livello individuale, di gruppo e comunitario.

L'Associazione persegue tale scopo avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati per lo svolgimento delle seguenti attività:

- organizzare e realizzare seminari teorici, convegni;
- promuovere incontri, anche in piccoli gruppi, per approfondire la conoscenza del proprio tipo psicologico;
- curare la pubblicazione di un bollettino periodico a scopi formativi e informativi;
- promuovere la ricerca, la pubblicazione di opere e traduzioni sull'argomento ed incoraggiare lo scambio con esperti di altri paesi;
- realizzare ogni altra attività ed iniziativa coerente con gli scopi statutari.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con altri enti e organismi privati, di carattere nazionale o internazionale, aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 3

Al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali l'Associazione potrà svolgere attività diverse rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.2, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali a quelle istituzionali, così come previsto dall'art.6 del Codice del Terzo Settore, definendone caratteristiche e modalità con apposito regolamento.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune e ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, sempre nel rispetto della normativa di riferimento.

## SOCI

### Art. 4

Fanno parte dell'Associazione i soci fondatori ed i soci ordinari.

- Sono soci fondatori i firmatari dell'Atto costitutivo.
- Sono soci ordinari coloro che chiedono di far parte dell'Associazione e dimostrino una conoscenza base dell'Enneagramma, avendo già partecipato ad un corso base di Enneagramma, o che si impegnino a frequentarlo entro tre mesi.

All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi dell'Associazione formulati con il presente Statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. La qualifica di socio si intenderà acquisita con l'iscrizione del nominativo nell'elenco soci ed il contestuale pagamento della quota associativa.

### Art. 5

L'appartenenza all'Associazione si perde per decesso, dimissioni, decadenza, esclusione.

Le dimissioni vengono presentate in forma scritta al Consiglio per il tramite della segreteria ed hanno efficacia dalla data del verbale di Consiglio che ne prende atto.

La morosità viene dichiarata dal Consiglio nazionale trascorsi 60 gg dal sollecito di pagamento e comporta la sospensione del socio dalle attività dell'associazione; la decadenza dalla qualità di socio interviene, senza ulteriore formalità, al termine dell'anno sociale cui si riferisce la morosità, senza che sia stata regolarizzato il pagamento della quota annuale, nonostante due solleciti.

L'appartenenza si perde, altresì, qualora il socio non accetti più lo scopo statutario ovvero non operi in conformità ad esso. In questi casi, il Consiglio nazionale delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'interessato con ogni mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito della comunicazione ed il socio potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. Qualora richiesto dall'interessato, il Presidente deve provvedere a mettere l'argomento all'ordine del giorno della prima Assemblea convocata. Trascorso tale termine il provvedimento diventa esecutivo.

I soci che, comunque, cessano dall'appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

### Art. 6

I soci hanno il diritto di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, di partecipare alle assemblee con diritto di voto in proprio o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza all'Associazione.

Tutti i soci hanno poi il diritto di essere informati sulle attività ed iniziative dell'Associazione, a mezzo newsletter, bollettino periodico e/o Sito internet. Hanno altresì diritto di prendere visione degli atti deliberati, facendone espressa richiesta al Consiglio nazionale e, con idonea motivazione,

della documentazione relativa alla gestione dell'associazione stessa, fermo restando il principio generale di protezione dei dati personali a norma di legge.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, nonché le deliberazioni degli Organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare e alle scadenze fissate dall'Assemblea.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare in forma attiva alle riunioni dell'Assemblea né prender parte alle attività dell'Associazione; non sono elettori e non possono esser eletti alle cariche sociali.

L'Associazione si avvale prevalentemente, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, delle attività che gli associati prestano in forma volontaria, libera e gratuita; pertanto i soci sono tenuti a svolgere le attività deliberate dagli Organi sociali e ad essi consensualmente assegnate.

Ai soci possono esser rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio nazionale.

Qualora necessario al perseguimento dei fini sociali l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati, nei limiti stabiliti dalle norme di legge per il Terzo settore.

## ORGANI

### Art. 7

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio nazionale;
- il Presidente.

Tutte le cariche associative sono gratuite e elettive nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

## ASSEMBLEA

### Art. 8

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e si compone di tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea deve esser convocata dal Consiglio nazionale tramite il Presidente almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di un terzo dei componenti del consiglio o di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve tenersi entro 30 giorni dalla convocazione. Le convocazioni dell'Assemblea devono esser effettuate mediante avviso spedito con lettera postale, e-mail o a mano, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, deve esser convocata in luogo idoneo alla più ampia partecipazione dei soci, purché in Italia.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- deliberare sul bilancio o rendiconto consuntivo;
- esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- deliberare sulle convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti;
- eleggere i componenti del Consiglio nazionale;
- deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione del socio interessato, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
- adottare eventuali regolamenti o atti di indirizzo su proposta del Consiglio nazionale;
- ratificare la costituzione di sedi regionali e territoriali;
- stabilire l'ammontare della quota associativa annuale e il termine del relativo pagamento.

Spetta all'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modifiche allo Statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare su quanto concerne l'acquisizione o la cessione di diritti reali e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri soci purché non membri del Consiglio nazionale. Ogni socio può ricevere non più di tre deleghe.

Art. 9

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina per l'occasione chi la presiede.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Art. 10

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o a mezzo delega.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria riguardanti le modifiche statutarie sono valide se approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti in proprio o per delega; quelle concernenti lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale trascritto nel libro dei verbali dell'Assemblea, sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

## CONSIGLIO NAZIONALE

Art. 11

Il Consiglio nazionale è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da nove membri scelti tra i soci.

I componenti del Consiglio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più componenti il Consiglio nazionale provvede a sostituirli con i nominativi che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione.

Il Consiglio nazionale elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

La nomina del Presidente e del Vicepresidente ed ogni variazione della composizione del Consiglio nazionale debbono risultare dal libro dei verbali del Consiglio nazionale. Della composizione e della eventuale variazione delle cariche sociali viene data notizia nel bollettino dei soci.

Nessun compenso di alcun genere è dovuto ai componenti del Consiglio nazionale relativamente all'attività svolta per la carica ricoperta, salvo il rimborso delle spese come previsto all'art. 6.

#### Art. 12

Il Consiglio nazionale è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito con lettera postale, e-mail o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine; in difetto di tali formalità il consiglio è comunque valido quando sono presenti tutti i membri.

Il Consiglio Nazionale si incontra almeno una volta l'anno in occasione dell'Assemblea dei Soci e in altre occasioni per programmare l'incontro annuale e deliberare questioni riguardanti la vita dell'Associazione, ogniqualvolta il Presidente lo reputi necessario oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi componenti e, comunque annualmente per deliberare in ordine al bilancio o rendiconto consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea. L'avviso deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio nazionale è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, ovvero in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, inserito nel libro dei verbali del Consiglio nazionale e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 tra le competenze del Consiglio, il punto “decidere sull'ammissione e

l'esclusione o la decadenza dei Soci” viene sostituito da:

Al Consiglio nazionale spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Al Consiglio nazionale spetta inoltre:

- eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vicepresidente;
- nominare il Segretario ed il Tesoriere;
- amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- predisporre, al termine di ogni esercizio finanziario, il bilancio o rendiconto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- la costituzione di sedi regionali e territoriali da sottoporre a ratifica dell'assemblea;
- redigere eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione;
- indire convegni, incontri di studio, seminari ed altro;
- deliberare in merito ad ogni atto relativo all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- deliberare l'accettazione di nuovi soci, direttamente o tramite un proprio delegato;
- deliberare la decadenza dei soci inadempienti e decidere l'esclusione di soci nei casi previsti;
- deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri soci;

- proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche a soci o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione o che abbiano particolari competenze.

## PRESIDENTE

### Art.14

Il Presidente, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio nazionale, ha la rappresentanza legale dell'Associazione, anche in sede giudiziaria, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio nazionale; cura i rapporti con l'esterno; presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio nazionale;

Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione; in particolare può aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di compensi a dipendenti e collaboratori.

Per le operazioni bancarie di ordinaria amministrazione il presidente potrà delegare, previa autorizzazione del Consiglio, altro consigliere oltre al tesoriere.

In caso di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio nazionale, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Al Presidente vanno indirizzate le richieste di apertura delle sedi regionali e territoriali.

## VICE PRESIDENTE

### Art. 15

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento dello stesso, in tutte le funzioni attribuitegli. Il semplice intervento del Vicepresidente in nome e per conto del Presidente costituisce prova di impedimento dello stesso.

## SEGRETARIO

### Art. 16

Il Segretario affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio nazionale.

Il Segretario provvede all'invio delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio nazionale, cura la tenuta dei libri verbali e di tutta la documentazione relativa all'Associazione.

## TESORIERE

### Art. 17

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio nazionale, provvede alla tenuta della contabilità e, laddove lo richieda il Consiglio nazionale, provvede alla riscossione delle quote sociali e degli altri incassi e può provvedere all'esecuzione di pagamenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie che impegnino l'associazione oltre l'esercizio annuale il Consiglio nazionale può richiedere la sua firma abbinata a quella del Presidente.

## L'ORGANO DI CONTROLLO (facoltativo)

### Art. 18

Il Collegio dei Revisori, oppure il Revisore dei Conti Unico, ha funzioni di controllo amministrativo-finanziario ed è nominato qualora l'assemblea lo ritenga opportuno o ricorrano le condizioni di legge che lo rendono necessario.

Il Collegio dei Revisori, se nominato, è composto da 3 membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, eletti dall'Assemblea anche fra i non associati.

Il Collegio, oppure il Revisore dei Conti Unico, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori, oppure il Revisore dei Conti Unico, controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio o rendiconto alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio o rendiconto consuntivo. Non può essere nominato Revisore unico uno dei soci dell'associazione.

## RISORSE ECONOMICHE

Art. 19

L'Associazione trae le proprie risorse economiche da:

- quote e contributi dei soci;
- eredità, donazioni e lasciti;
- proventi da attività di interesse generale svolte dietro pagamento di corrispettivi specifici;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali e con le norme di legge vigenti per le associazioni di promozione sociale.

La quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea non è trasmissibile, né frazionabile né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

## ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 20

L'esercizio finanziario inizia il **1° ottobre** e termina il **30 settembre** di ciascun anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio nazionale redige il bilancio o rendiconto consuntivo, unitamente alla relazione di missione, messo a disposizione dei soci quindici giorni prima della data dell'Assemblea ordinaria annuale convocata per l'approvazione. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione così come i proventi delle attività non potranno essere distribuiti in nessun caso fra i soci, neppure in modo indiretto, ma dovranno essere investiti in favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

## SCIoglimento

Art. 21

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, in seduta straordinaria, in conformità a quanto stabilito dall'art. 10.

L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

In caso di scioglimento tutte le risorse economiche che residuano dopo esaurite le operazioni di

liquidazione, non potranno esser divise tra i soci ma saranno devolute ad altro Ente del Terzo Settore e comunque a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo e secondo le disposizioni di legge per le associazioni di promozione sociale, vigenti all'atto dello scioglimento.

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### Art. 22

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, in quanto applicabili, e a quelle in materia di Enti del Terzo Settore ed in particolare del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, recante la disciplina delle associazioni di promozione sociale.